



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LEG/cr

Roma, 13 ottobre 2023

**Spett. le  
Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  
Cuneo**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 119/2023 – Richiesta testo integrale delibera sanzione disciplinare a carico di un iscritto*

Con riferimento al Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 11220 del 21.09.2023), con il quale si domanda - premesso che l'Agenzia delle Entrate, ufficio Audit, ha richiesto all'ODCEC di Cuneo copia della decisione di sospensione di un iscritto predisposta dal Consiglio di Disciplina - se risulti legittimo trasmettere il testo integrale di una decisione del Consiglio di Disciplina ad un Ente Pubblico anche se non ha avuto parte nel procedimento disciplinare e, inoltre, se si tratti di un adempimento di competenza del Consiglio di Disciplina oppure dell'Ordine di Cuneo, si osserva al riguardo quanto segue.

Preliminarmente si rappresenta che tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti disciplinari sono di pertinenza del Consiglio di Disciplina territoriale, al quale compete, ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 137/2012, in via esclusiva l'esercizio dell'azione disciplinare, che comprende anche la notifica dei provvedimenti disciplinari, nonché la valutazione in merito alla comunicazione dei provvedimenti disciplinari ad altri Enti o destinatari, oltre a quelli normativamente prescritti.

L'articolo 50, comma 9, del D.Lgs. n. 139/05 dispone che "*Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della Giustizia*" e l'art. 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 18-19 marzo 2015 [di seguito: Regolamento] stabilisce, al 1° comma, che "*I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento, vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, all'incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto risiede e nella circoscrizione in cui risiede l'Ordine e vengono comunicati al Consiglio dell'Ordine, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Ministero della Giustizia a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina*".

Ciò premesso, si evidenzia che, pur se l'obbligo di notifica e comunicazione dei provvedimenti disciplinari sussiste solo nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 50, comma 9, del D. Lgs. 139/05 e dall'art. 26 del Regolamento sopra citati, ciascun Consiglio può valutare la facoltà di comunicare i provvedimenti disciplinari degli iscritti anche ad altri Uffici non previsti dalla normativa, avendo cura di rispettare i principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.

In merito alla richiesta pervenuta da parte dell'Agenzia delle Entrate, si rende noto innanzi tutto che l'art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018, al comma 2, stabilisce che "*agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da*

*quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale, in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2 ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione<sup>1</sup>.*

In occasione dell'istituzione dell'albo unico nazionale, il legislatore è intervenuto confermando ulteriormente quale sia il regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari, prevedendo che *"Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti"*<sup>1</sup>.

Poiché, nel caso di specie, la richiesta dell'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto la copia del testo integrale della delibera del Consiglio di Disciplina con cui è stata disposta la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale a carico di un professionista e non la mera comunicazione del provvedimento disciplinare inflitto al medesimo, tenuto conto del rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati sopra richiamati, si ritiene che la suddetta richiesta debba essere valutata solo se presentata come formale istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare riguardante l'iscritto ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 2, della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che *"La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente"*.

Pertanto, la richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata al Consiglio di Disciplina territoriale che, a conclusione del procedimento disciplinare aperto a carico dell'iscritto, ha emesso il provvedimento disciplinare del quale si richiede l'ostensione.

E' infine necessario che il Consiglio di Disciplina, prima di dare seguito alla richiesta di accesso, ne dia informazione ai soggetti controinteressati, ovvero *"tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza"* (art. 22, comma 1, lett. c, L. 241/1990), tra i quali rientra senza dubbio il professionista attinto dal provvedimento sanzionatorio. Il soggetto controinteressato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, può presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine ed accertata la ricezione della comunicazione, il Consiglio può provvedere sulla richiesta di accesso. In caso di manifestata opposizione da parte del controinteressato, spetta al Consiglio di Disciplina decidere al riguardo.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



---

<sup>1</sup> Art. 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".